

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno, 45 • 20122 Milano

Tel. +39 (0)2 8051133 • Fax +39 (0)2 8690111 • e-mail: mail@trevisanlaw.it

sito: <http://www.trevisanlaw.it>

Spett.le

Seconda Commissione - Giustizia

c/o la Camera dei Deputati

Palazzo di Montecitorio

Piazza di Monte Citorio, 1

00186 – Roma

All'attenzione del Presidente, On. Maschio Ciro

A mezzo di posta elettronica, all'indirizzo: maschio_c@camera.it

Oggetto: Proposta di Legge A.C. 1276 – Audizione presso la Camera dei Deputati del 12 Marzo 2024

Spett.le Seconda Commissione - Giustizia,

Stimatissimi Onorevoli,

Desideriamo, anzitutto, ringraziare il Presidente, On. Maschio Ciro, e i componenti tutti di codesta Commissione per l'odierno invito e per l'opportunità concessa al sottoscritto e allo studio legale che rappresento (di seguito, anche solo “**Studio**”) di poter svolgere alcune considerazioni in relazione alla proposta di modifica legislativa di cui all'Atto della Camera dei Deputati n. 1276 recante la “*Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*”, di iniziativa dei Deputati Schifone Marta, Foti Tommaso, De Bertoldi Andrea, Congedo Saverio, Matera Mariangela, Matteoni Nicole, Messina Manlio, Testa Guerino, Varchi Maria Carolina ed oggi sottoposto all'esame di codesta Commissione Parlamentare (di seguito, anche solo “**Proposta di Legge**”). Per quel che interessa in questa sede, da oltre 25 anni, il nostro Studio svolge, su base continuativa, una consolidata attività di assistenza in favore di società, quotate e non quotate, investitori istituzionali, sia italiani che esteri, assistendo la propria clientela, per ogni questione legata **agli aspetti di interesse del diritto societario e commerciale**. In

particolare, viene assicurata una specifica attività di consulenza e assistenza ad ampio raggio in favore delle società, dalla costituzione dell'attività di impresa, all'organizzazione, riorganizzazione e/o internazionalizzazione delle relative strutture, anche di *governance*, altresì in relazione ai rapporti tra gli organi sociali, ai relativi conflitti di interesse, all'informativa societaria ed agli assetti organizzativi. Il nostro Studio assiste, inoltre, società, soci, amministratori e altri componenti degli organi sociali in tutti gli ambiti del contenzioso societario, incluse le impugnazioni di delibere, le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali (amministratori, sindaci, direttori generali, ecc.), le iniziative contro le violazioni di clausole statutarie e di patti parasociali.

1. La responsabilità dei sindaci.

Con peculiare riguardo al tema oggetto della presente audizione, rilevato come, nel nostro ordinamento, il ruolo dell'organo di controllo assuma una rilevanza sempre maggiore non soltanto quale presidio di legalità nei comportamenti della *governance* di un'impresa, ma anche come garante dell'esistenza di una continuità aziendale che tuteli tutti gli *stakeholders* da crisi non tempestivamente rilevate, giova preliminarmente rammentare che la disciplina della responsabilità dei sindaci – di cui all'art. 2407 del Codice Civile (“*Responsabilità*”), ivi posto ad oggetto d’esame – opera, come noto, una fondamentale distinzione tra:

- una **responsabilità esclusiva o diretta** dei membri del collegio sindacale, (di cui al comma 1° dell’art. 2407 c.c., secondo cui: “*I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*”), in forza della quale i sindaci sono responsabili direttamente e solidalmente qualora non adempiano ai propri doveri legali e statutari con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e la negligenza cagioni direttamente un danno alla società (si pensi, ad esempio, alla responsabilità per l’erroneità delle dichiarazioni e attestazioni affidate al collegio sindacale); e
- una **responsabilità concorrente con quella degli amministratori**, (di cui al comma 2° dell’art. 2407 c.c., secondo cui: “*Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.*”), in forza della quale i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori qualora abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi abbiano adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la società¹.

¹ In tale ipotesi, l’eventuale responsabilità in capo al collegio sindacale richiede il verificarsi di una serie di condizioni, quali:

- a) un inadempimento degli amministratori;
- b) un danno patrimoniale dovuto a tale inadempimento;
- c) un inadempimento da parte dei sindaci in tema di controllo;
- d) un nesso di causalità tra l’inadempimento del collegio sindacale e il danno verificato.

Nell'ambito degli orientamenti come, da ultimo, enucleati dalla **giurisprudenza di legittimità** con riguardo alla responsabilità dei sindaci derivante dall'omesso controllo – evidentemente anche al fine di segnare una più o meno incisiva delimitazione della stessa – è dato, tra l'altro, annoverare le seguenti pronunce:

- sulle condotte omissive – *“Nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati dell'amministratore può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo, poiché tale controllo non deve esaurirsi in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione. Deve ricomprendere il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione ovvero estendersi al contenuto della gestione sociale in virtù del potere-dovere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della società e delle operazioni gestorie, pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali.* [enfasi aggiunta]”
(**Cass. pen., Sez. V, 17/03/2021, n. 20867**);
- sulla conoscenza delle spese – *“Sono responsabili i sindaci che hanno avuto contezza delle spese di sponsorizzazione in un momento in cui la situazione di dissesto della società era palese e che quindi avrebbero dovuto esercitare il relativo controllo volto a impedire tale esborso. In sostanza pur in presenza di una causa di scioglimento della società, il presupposto per configurare la responsabilità omissiva dei sindaci è che l'atto gestorio dannoso fosse da questi anche conosciuto.* [enfasi aggiunta]”
(**Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/01/2023, n. 2177**);
- sugli atti – *“La responsabilità degli amministratori e dei sindaci trova fondamento non già nell'individuazione di specifiche condotte appropriative o distrattive ma nell'omesso controllo, cui gli amministratori e i sindaci tutti erano tenuti, quanto ad atti che avevano comportato la perdita delle risorse patrimoniali della società* [enfasi aggiunta]”
(**Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/03/2023, n. 7380**);
- sull'onere della prova – *“In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, l'attore deve fornire la prova non solo dell'inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l'inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l'omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l'attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio* [enfasi aggiunta]”
(**Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/10/2022, n. 30383**).

2. Talune prime riflessioni sulla Proposta di Legge.

Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso e considerato e venendo alla disamina della Proposta di Legge come oggi sottoposta all'esame di codesta Commissione Parlamentare – in linea con gli orientamenti di cui alle principali associazioni professionali di settore² e non in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali di

² Tra cui, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

cui sopra – si ritiene di poter esprimere un **parere parzialmente favorevole** rispetto ai contenuti della stessa e, segnatamente, **ad una perimetrazione della responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo**, pur **con le seguenti** – ad avviso di chi scrive, necessarie – **precisazioni**.

❖ **Sulla proposta di modifica del 2° comma dell'art. 2407 c.c.**

Normativa vigente	A.C. 1276
Codice civile	
Art. 2407, 2° comma	
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.	Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

i. **Campo di applicazione:** A tal proposito, si riterrebbe auspicabile che l'operatività della disciplina in esame – e, quindi, della delimitazione della responsabilità civile dei sindaci – sia **anzitutto riferibile tout court** alla **attività di presidio legale** (di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul relativo concreto funzionamento, di cui all'art. 2403 c.c. “*Doveri del collegio sindacale*”, comma 1°).

Diversamente, si dovrebbe prevedere un'**esclusione** o quantomeno una **limitazione** alla sua applicabilità anche relativamente all'**attività**, eventualmente **espletata** dai sindaci o componenti del collegio sindacale, della funzione **di revisori legali dei conti** (di cui all'art. 2403 c.c. “*Doveri del collegio sindacale*”, comma 2°) **e/o di membri degli organismi di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01**. Mentre, infatti, si condividono le istanze sottese ad una perimetrazione (quantitativa) della responsabilità civile dei sindaci con riguardo a tutte le attività – loro normativamente assegnate –

deputate ad **assicurare il presidio e la corretta osservanza delle leggi**, oltre che dello **statuto**, nonché il **rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto societario**, in termini organizzativi, amministrativi e contabili, non lo stesso, invece, si ritiene possa essere sostenuto con riguardo all'attività di revisione legale dei conti.

A tal proposito, la previsione *tout court* di un generalizzato “depotenziamento” della responsabilità che dovrebbe, invece, di per sé in ogni caso connotare – anche in linea con gli *standards* internazionali – lo svolgimento di un ruolo tanto **delicato quale è quello connesso all'attività di verifica e di attestazione della conformità del bilancio d'esercizio ai principi contabili previsti per la sua redazione**, non ci pare sia da accogliere senza una adeguata riflessione.

Una delimitazione della responsabilità in tale ambito anche di fronte a violazioni potenzialmente anche gravi dei principi di revisione contabile, nazionali e/o internazionali, **porrebbe a serio rischio** le (legittime) **istanze di tutela** degli azionisti, **dei creditori sociali** e, più in generale, di **tutti gli stakeholders** della società.

Del resto, è la medesima **giurisprudenza** di legittimità ad elevare l'opera dei **revisori legali dei conti** al rango di **un'attività deputata a rispondere all'interesse generale dell'economia** – dovendo, in tal senso, i revisori attestare, al cospetto di tutti gli operatori economici (soci, creditori e terzi in generale), l'attendibilità del bilancio dagli stessi certificato – e, di conseguenza, **la normativa deputata a regolamentare la medesima a disciplina avente natura imperativa o, comunque, di ordine pubblico economico** (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/05/2019, n. 14919). Proprio per questo e, segnatamente, in ragione della dirimenza del compito loro assegnato, è stato osservato come, nel caso in cui venga devoluta al collegio sindacale altresì la funzione di revisione contabile, la duplicazione delle funzioni rende ancor più pregnanti i vincoli imposti dalla legge per garantire l'indipendenza dei sindaci-revisori medesimi (vedasi, ad esempio, Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 14/07/2022).

In tal senso, si potrebbe, piuttosto, **valutare la possibilità di inserimento di un limite che tenga conto delle dimensioni della società** (con perimetrazione – quantitativa – della responsabilità civile dei sindaci, quindi, in relazione **alle sole piccole società di minori dimensioni**). Ad esempio, potrebbe essere contemplato detto *discrimen* – ammettendo la delimitazione della responsabilità civile dei sindaci – **in relazione alle sole società ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata** ai sensi dell'art. 2435 c.c. (trattasi delle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.) ovvero contemplando una previsione normativa *ad hoc* di identificazione delle predette società.

ii. **Elemento soggettivo (dolo e colpa grave)**: A tal riguardo, si ritiene opportuno suggerire di operare una riflessione sulla possibilità – sotto un profilo soggettivo – di prevedere **casi di esclusione dell’operatività della disciplina in esame** (e, quindi, della delimitazione della responsabilità civile dei sindaci) **oltre** che nel caso in cui ricorra il **dolo** (ovvero nell’eventualità in cui il componente del Collegio Sindacale abbia agito o adottato comportamenti omissivi con volontà cosciente di violare la disciplina legislativa e regolamentare), **anche** nella ipotesi di **colpa grave** (e, pertanto, nell’eventualità in cui il componente del collegio sindacale abbia agito o adottato comportamenti omissivi che determinino una violazione particolarmente grave e grossolana della disciplina legislativa e regolamentare).

Risale, invero, al diritto romano il principio secondo cui “**culpa lata dolo aequiparatur**”, in base al quale, per l’appunto, la colpa grave – propria di chi non fa uso neppure di un minimo di diligenza nell’adempimento delle proprie obbligazioni – si configura come **atteggiamento intenzionale, assai prossimo al dolo**.

Molteplici, del resto, risultano le occorrenze in cui la voce dei nostri attuali codici usa l’espressione di “colpa grave” implicitamente comparando questo grado di responsabilità ad episodi dolosi, in cui il comportamento sanzionato o sanzionabile è delineato sulla base dei postulati di cui all’art. 43 c.p.

Di seguito, si riporta la breve rassegna di una serie di articoli dai quali emerge – con limitazione, per l’appunto, al campo del diritto civile – l’interesse codicistico per la “colpa grave” nei termini sopradescritti.

Relativamente al Codice Civile, tra l’altro:

- art. 789 (*Inadempimento o ritardo nell’esecuzione*), in tema di donazione;
- art. 1229, co. 1 (*Clausole di esonero da responsabilità*), in tema di inadempimento delle obbligazioni;
- art. 1696, co. 4 (*Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria*); relativamente alla responsabilità del vettore), in tema di trasporto di cose;
- art. 1698 (*Estinzione dell’azione nei confronti del vettore*), sempre in tema di trasporto di cose;
- art. 1713, co. 1 (*Obbligo di rendiconto*), in tema di mandato;
- art. 1836, co. 1 (*Legittimazione del possessore*), in tema di depositi bancari;
- art. 1889, co. 2 (*Polizze all’ordine e al portatore*), in tema di assicurazione;
- art. 1892, co. 1 (*Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave*);
- art. 1893, co. 1 (*Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave*);
- art. 1900, co. 1 (*Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti*), quelli sopra, tutti sempre in tema di assicurazione;
- art. 1992, co. 2 (*Adempimento della prestazione*), in tema di titoli di credito;
- art. 2236 (*Responsabilità del prestatore d’opera*), in tema di professioni intellettuali;
- art. 2864, co. 1 (*Danni causati dal terzo e miglioramenti*), in tema di ipoteca.

Relativamente al Codice di Procedura Civile, tra l’altro:

- art. 60, commi 1 e 2 (*Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario*), in tema di organi giudiziari e relativa responsabilità;
- art. 96, co. 1 (*Responsabilità aggravata*), in tema di responsabilità delle parti del processo per le spese e per i danni processuali;
- art. 410 (*Tentativo di conciliazione*), in tema di conciliazione della lite;
- art. 813 ter (*Responsabilità degli arbitri*), in tema di responsabilità degli arbitri.

Anche in giurisprudenza, del resto, e, in particolare, proprio in tema di responsabilità professionale (di cui al cit. art. 2236 c.c.), l'affinità degli elementi soggettivi del dolo, da una parte, e della colpa grave, dall'altra, emerge nell'alveo di una serie di pronunce ove è messo in luce come, ai fini della responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale – la quale ha sempre per oggetto i soli errori tecnici (dovuti, cioè, alla mancanza di cognizioni tecniche e/o di esperienza professionale) – la legge (art. 2236 c.c.), nella sola ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi “*la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà*”, prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo ovvero, per l'appunto, per colpa grave (con esclusione, dunque, della sola colpa lieve), mentre, al di fuori di tale ipotesi, il professionista risponde secondo le regole comuni (art. 1176, comma 2, c.c.) anche per colpa lieve, tenendo presente che la diligenza “media” a lui richiesta è quella riposta nell'esercizio della propria attività professionale da un professionista di preparazione ed attenzione media (in tal senso, cfr. Cass. civ., 07/08/1982, n. 4437; Cass. civ., Sez. II, 28/03/1994, n. 3023; Cass. civ., Sez. III, 04/11/2002, n. 15404; Cass. civ., Sez. III, 05/07/2004, n. 12273; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/07/2020, n. 13874).

❖ **Sulla proposta di aggiunta del 4° comma all'art. 2407 c.c.**

Normativa vigente	A.C. 1276
Codice civile	
Art. 2407, 4° comma	
---	L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

iii. **Decorrenza del termine prescrizione:** Ad avviso di chi scrive, la decorrenza del termine prescrizione di cinque anni a partire “*dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa*

all'esercizio in cui si è verificato il danno”, come previsto dalla esaminanda Proposta di Legge, suscita di per sé una necessità di una ulteriore verifica. Mentre, infatti, il termine **di deposito della relazione è un dato oggettivo**, lo stesso **non può dirsi** con riguardo al momento in cui si abbia **effettiva contezza della verifica del danno**. Alla luce di ciò – e in virtù dei principi generali vigenti in materia di responsabilità da fatto illecito – si ritiene, pertanto, debba, assumere all'uopo rilevanza il momento del deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui **il danno sia stato scoperto ed accertato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile all'esterno**³.

A fronte, infatti, di una **limitazione di responsabilità, anche nel tempo**, delle attività svolte dai componenti del collegio sindacale in violazione di norme di legge e regolamentari nei termini come sopra illustrati, il decorrere della prescrizione del diritto al risarcimento dovrebbe consolidarsi laddove **l'effettivo danno** – che consegue a comportamenti illeciti – sia percepibile e riconoscibile **da parte dei soggetti** che, di fatto, sono i **destinatari della tutela della norma**. Diversamente, un comportamento, commissivo od omissivo che sia, volto proprio ad impedire a costoro di esercitare i propri diritti risarcitori, raggiungerebbe il proprio scopo proprio in virtù del consolidarsi dei termini prescrizionali.

*

Nel ringraziare nuovamente e sentitamente il Presidente, On. Maschio Ciro, e tutti i componenti della Commissione per la disponibilità concessa, l'occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Milano, 12 marzo 2024



Avv. Dario Trevisan

³ In tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 04/12/2015, n. 24715; Corte d'Appello Campobasso, 15/02/2014, n. 38; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/05/2010, n. 12699; Cass. civ., Sez. lavoro, 29/08/2003, n. 12666.